

REPUBBLICA ITALIANA

15

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari- Sezione Terza

Nr. 727/04 Reg. Ord.

Nr. 1359/2004 Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

AMEDEO URBANO

PRESIDENTE

DORIS DURANTE

COMPONENTE, Rel.

ROBERTO MARIA BUCCHI

COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 8 luglio 2004;

Visto il ricorso n. 1359/2004, proposto dalla ALCATEL ITALIA SPA,
rappresentata e difesa da Lofoco Avv. Fabrizio e Cassola Avv. Valter;

C O N T R O

- il Comune di Gravina di Puglia rappresentato e difeso dagli avv. ti Anna
Maria Desiante e Giovanni Tedesco;

e nei confronti

- della Murgia Sviluppo Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione 1) del provvedimento prot. n. 576 del
15.4.2004, con il quale il Responsabile dello Sportello Unico del Patto

territoriale del Sistema Murgiano ha comunicato il parere negativo espresso dal Comune di Gravina in Puglia in merito all'istanza di riesame presentata dalla società ricorrente con riferimento ad una denuncia di inizio attività ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/03, per l'installazione di un impianto di telefonia cellulare in Comune di Gravina in Puglia, Corso di Vittorio n. 235, fg. N. 85, p.lla 238; 2) della nota prot. 11484 del 9.4.2004, allegata al provvedimento di cui sub 1), con la quale il Comune di Gravina in Puglia ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza di riesame di cui al punto che precede; 3) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché allo stato incognito;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;

Uditi, l'Avv. Fabrizio Lofoco e l'Avv. Giovanni Tedesco;

Considerato che il ricorso appare prima facie inammissibile perché si impugna atto meramente confermativo di precedente atto non impugnato nei termini;

Ritenuto, inoltre, che non sussiste pregiudizio grave e irreparabile;

Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Terza Sezione, Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 8 luglio 2004.

Presidente

Estensore